



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO
VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA)
Tel. 0828/951079 – FAX 0828952308
Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q
C.F. 91053550652



E-MAIL: saic8be00q@istruzione.gov.it - PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobuccino.edu.it

Circ. n. 17 del 13 maggio 2024

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Al Personale Docente
Alla Segreteria Ufficio Didattica
Al DSGA
Al Sito WEB della scuola

Oggetto: Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

Con la presente si comunica che la legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La suddetta legge prevede infatti che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, l'Ufficio didattico della segreteria di questa istituzione scolastica avrà cura di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti.

Durante l'anno scolastico, i docenti coordinatori dovranno comunicare all'ufficio didattico gli **alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**, rispetto ai quali dovrà essere inviata dal dirigente scolastico apposita comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione con la quale si chiederanno le relative giustificazioni, ove sussistano.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattico, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.

I docenti coordinatori di classe dovranno controllare le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso queste siano “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno dare immediata comunicazione alla Segreteria affinché il Dirigente Scolastico provveda ad attivare gli adempimenti di legge.

Si sottolinea, inoltre, che è stata abrogata la normativa precedente (art. 731 del Codice Penale), che prevedeva un’ammenda fino a € 30 per l’omissione dell’istruzione elementare. Contestualmente, l’articolo 12 del “Decreto Caivano” ha introdotto una nuova fattispecie di reato, all’articolo 570-ter del Codice Penale, denominata “Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori”, secondo la quale, chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria (10 anni), è punito con la reclusione fino a due anni.

Mancato adempimento.

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punibile con la reclusione fino a due anni.

La norma penale contempla e punisce anche l’ipotesi di elusione dell’obbligo di istruzione.

Elusione dell’obbligo.

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punibile con la reclusione fino a un anno.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosangela LARDO